



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI POTENZA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LEONE	MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	SAVINO	GAETANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LACEDRA	DONATO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 568/2018
depositato il 10/08/2018

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 09276201800001185000 IVA-ALTRC 2003
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 09276201800001185000 IVA-ALTRC 2004
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 09276201800001185000 IVA-ALTRC 2005
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 09276201800001185000 IVA-ALTRC 2006
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 09276201800001185000 IVA-ALTRC 2007
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 09276201800001185000 IVA-ALTRC 2008
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 09276201800001185000 IVA-ALTRC 2009
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 09276201800001185000 IVA-ALTRC 2010
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 09276201800001185000 IVA-ALTRC 2011
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 09276201800001185000 IVA-ALTRC 2012
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 09276201800001185000 IVA-ALTRC 2013
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 09276201800001185000 IVA-ALTRC 2014
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 09276201800001185000 IVA-ALTRC 2015

contro:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 568/2018

UDIENZA DEL

12/12/2018 ore 10:00

N°

233/19

PRONUNCIATA IL:

12.12.18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28.03.19

Il Segretario



(segue)

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - POTENZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 568/2018

UDIENZA DEL

12/12/2018 ore 10:00

1

Con ricorso depositato il 10.08.2018 e successive memorie illustrative, la impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09276201800001185000, dell'Agazia delle Entrate Riscossione, per i seguenti motivi: nullità della comunicazione opposta per irregolarità della notifica; nullità della comunicazione opposta per carenza dei requisiti essenziali stabiliti dalla legge; illegittimità della comunicazione impugnata per omessa notifica delle presupposte cartelle; nullità della comunicazione impugnata perché non preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, Si chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l'Agazia delle Entrate riscossione la quale impugnava, punto per punto, quanto affermato da parte ricorrente, sostenendo come correttamente avesse agito e nel rispetto della normativa vigente. Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese

Motivi della decisione

La Commissione, vista la normativa e gli atti, accoglie il ricorso.

Infatti, con riferimento alla prima eccezione di carenza di notifica della comunicazione preventiva opposta, si osserva: l'agente della Riscossione, nel notificare l'atto opposto, ha inviato, a mezzo PEC, la scansione di un documento privo dei requisiti di "integrità" ed "immodificabilità" nonché degli altri elementi previsti dalla normativa, in violazione di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005). Il legislatore, con l'art. 26 del DPR n. 602/1973, ha introdotto l'obbligo della notifica telematica delle cartelle di pagamento, mediante comunicazione a mezzo PEC, di un documento informatico nato, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005, dall'apposizione di una valida firma digitale. Sulla base del prefato dettato normativo, solo un documento informatico formato secondo le specifiche tecniche di cui al D.P.C.M. del 13.11.2014 e sottoscritto con firma digitale, è dotato delle caratteristiche di integrità ed immodificabilità previste, specificatamente, dalla vigente normativa. La ratio di tale procedimento risiede nella fattispecie per cui, nel procedimento di notifica degli atti riscossivi a mezzo PEC non interviene l'Ufficiale Giudiziario, che è l'unico soggetto legittimato a conferire efficacia fidefaciente alla scansione del documento cartaceo, bensì il gestore del servizio PEC che è privo della qualifica di pubblico ufficiale. Parte ricorrente, peraltro, ha contestato oltre la violazione degli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 82/2005, anche la fattispecie per cui, in assenza di firma digitale, non è provata la corrispondenza tra il documento inviato e quello formato digitalmente dalla Pubblica Amministrazione. Ora, a giudizio di questa Commissione - alla luce di una diffusissima, ormai, giurisprudenza di merito, secondo le norme suddette ed in particolare degli artt. 20 co.2 e 71 D.Lgs. n. 82 del 2005 - la notificazione per posta elettronica certificata in formato pdf, senza l'estensione c.d. "p7m", non sia valida e di conseguenza renda illegittimo l'intero atto allegato alla Pec, in tale formato. La certificazione della firma è, infatti, attestata dall'estensione "p7m" del file notificato, estensione che rappresenta la c.d. "busta crittografica" che contiene, al suo interno, il documento originale, l'evidenza informale della firma e la chiave per la sua verifica. Detta estensione garantisce, da un lato, l'integrità ed immodificabilità del documento informatico e, dall'altro, quanto alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto. In difetto di detta estensione del file, la notificazione per



posta elettronica certificata non è valida con illegittimità derivata dello stesso atto. Il dettato normativo, quindi, indica come il corretto procedimento notificatorio è attestato dalla valida sottoscrizione digitale del documento inviato a mezzo Pec e dalla contestuale estensione che garantisce integrità ed immutabilità al documento trasmesso. In assenza di tale sottoscrizione, pertanto, non è provato, per espressa previsione normativa, che il documento trasmesso sia perfettamente corrispondente al documento originale generato dall'ente emittente. Alla luce di quanto detto, sicuramente nullo è il documento impugnato. Ogni altra doglianza risulta assorbita da quanto deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza.


Pqm

Accoglie il ricorso.


Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che quantifica in uro 1000,00 oltre accessori di legge.

Potenza 12.12.2018

Il Relatore



Il Presidente



Carta Verde
CARTA VERDE PER USO PRIVATO

Potenza il 5 APR 2019

